

TRIBUNALE DI GROSSETO

Protocollo di intesa tra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.

PREMESSA

Al fine di regolamentare le spese straordinarie per i figli nei procedimenti di affidamento, separazione e divorzio e ridurre - per quanto possibile - il contenzioso tra i genitori, con conseguenti contestazioni e opposizioni, si stabilisce quanto segue:

1. Onere di specificazione

I difensori nella domanda di determinazione dell'assegno di mantenimento per i figli, il Presidente del Tribunale nell'emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 708 C.p.c., il Tribunale nell'assumere i provvedimenti individueranno, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 337 *ter* c.c., le spese che rientrano nel contributo ordinario al mantenimento per i figli.

Saranno altresì indicate le modalità di esercizio per le decisioni di carattere straordinario ed ordinario o il collocamento prevalente dei figli minori presso l'uno e presso l'altro genitore, con i periodi di rispettiva permanenza.

2. Spese ordinarie

In via generale, a valere in ipotesi di omessa specificazione o comunque per facilitare la detta specificazione, per spese ordinarie si intendono quelle che hanno quale requisito temporale la periodicità, come requisito quantitativo la non particolare gravosità in relazione alle capacità dei genitori, per requisito funzionale l'utilità e/o la necessità.

Salva diversa previsione, si considerano pertanto ricomprese nell'assegno di mantenimento, a titolo esemplificativo: il vitto, il concorso alle spese di abitazione (canone di locazione, utenze, consumi), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica corrente, la mensa scolastica, i medicinali da banco.

3. Spese straordinarie

Per spese straordinarie (extra-assegno) si intendono quelle che hanno almeno uno dei seguenti requisiti:

- occasionalità e/o sporadicità (criterio temporale);
- gravosità (criterio quantitativo);
- non necessarietà (criterio funzionale).

Salvo diverso accordo, le seguenti spese extra assegno non richiedono il preventivo accordo:

- **scolastiche** quali a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche; b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicati ad inizio anno e riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata; c) gite scolastiche senza pernottamento; d) abbonamento al trasporto pubblico;
- **extrascolastiche** quali a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori; b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario; c) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi animali; d) spese di manutenzione, bollo ed assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo; e) spese per la patente di guida.
- **mediche** connotate dai caratteri dell'urgenza, i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche non coperti dal servizio sanitario nazionale e prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, con i relativi ticket sanitari, oftalmiche, farmaceutiche, ove prescritte.

E' invece necessario il preventivo accordo per le seguenti spese:

- **scolastiche** quali a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati; b) tasse universitarie delle università private ed università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso; c) corsi di specializzazione e master; d) gite scolastiche con pernottamento; e) corsi di recupero e lezioni private; f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
- **extrascolastiche** quali a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento ulteriori rispetto al corso annuale; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia del minore infradodicesime e/o del genitore collocatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite; c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio; d) centro ricreativo estivo e di gruppo estivo; e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi; f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;

g) spese per l'organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;

- **medico-sanitarie** quali a) sanitarie non urgenti, b) odontoiatriche, c) farmaceutiche, d) psicoterapiche, ivi compresi i relativi ticket non coperte dal servizio sanitario nazionale. Le spese indicate dovranno essere comprovate da prescrizione medica e da indicazione del codice fiscale su ciascuno scontrino.

Resta naturalmente inteso che le scelte di maggiore interesse per i figli dovranno essere condivise tra i genitori, mentre le spese relative a scelte già effettuate ed attività in corso non necessitano di nuova concertazione.

4. Criteri di suddivisione dell'onere relativo alla spesa straordinaria

I difensori, nella domanda di determinazione dell'assegno di mantenimento per i figli, il Presidente del Tribunale nell'emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 708 c.p.c., il Tribunale nella decisione dei provvedimenti, determineranno la percentuale che farà carico a ciascun genitore, tenendo preferibilmente conto del principio di proporzionalità previsto all'art. 337 *ter*, IV comma c.c., per cui è possibile che le spese possano essere ripartite tra i genitori in misura diversa tra di loro.

5. Modalità di corresponsione

Tutte le spese extra assegno dovranno essere documentate e i singoli giustificativi di spesa dovranno essere, quanto più possibile, riferibili alle singole spese sostenute. Le spese mediche dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del minore.

Al fine della dimostrazione del preventivo accordo il genitore che richiede il rimborso dovrà provare, in caso di contestazione, di aver inviato comunicazione all'altro genitore a mezzo email, fax o altro mezzo abitualmente in uso tra le parti, con indicazione di massima della spesa da sostenere, richiedendo riscontro scritto entro 15 giorni. In caso di mancato espresso dissenso entro il predetto termine, la spesa si intenderà come approvata.

I conteggi di dare/avere saranno effettuati con cadenza mensile.

Per ogni singolo capitolo di spesa (scolastica, medica ecc.) superiore ad € 500,00 si suggerisce, al fine di non onerare il genitore convivente con i figli di anticipare integralmente tale importo, di indicare un termine precedente all'esborso, affinché i genitori possano mettere a disposizione la somma necessaria.

In considerazione delle rispettive condizioni economiche, si potrà prevedere che ciascun genitore metta a disposizione la percentuale che gli fa carico tre giorni prima della data in cui deve avvenire il pagamento, oppure adottare il criterio dei capitoli di spesa per ciascun genitore, con relativo conteggio ed eventuale conguaglio a scadenze determinate.

Quanto alle deduzioni fiscali è auspicabile che i genitori siano invitati a far emettere eventuali documenti fiscali, quali fatture e ricevute, relativi a spese che rappresentano oneri deducibili, al nominativo del figlio o dei figli al fine di poter successivamente utilizzare il documento nella percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.

Qualora si manifestasse l'opportunità di evitare, in tema di ripartizione delle spese straordinarie, un'eccessiva conflittualità tra le parti, i difensori, nella domanda di determinazione dell'assegno di mantenimento per i figli, il Presidente del Tribunale nell'emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 708 c.p.c., il Tribunale nella decisione dei provvedimenti, a fronte di motivata istanza di parte, potranno anche quantificare forfettariamente l'entità di tali spese, almeno per quelle c.d. straordinarie ma in effetti di carattere routinario e quindi facilmente prevedibili, da porre in tutto o in parte a carico della parte onerata.

Si avrà cura di chiarire che in base alla Comunicazione Inps in data 02.05.2006 n. 12791 in caso di affidamento condiviso "entrambi i genitori hanno titolo a chiedere la prestazione" relativa agli assegni familiari e che l'individuazione del beneficiario in difetto di accordo dovrà individuarsi nel genitore con il quale il figlio risulterà convivere in base a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 903/1977.

6. Decorrenza dell'obbligo

In linea generale, l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli decorre dalla data della domanda; tuttavia, i difensori nella domanda di determinazione dell'assegno di mantenimento per i figli, il Presidente del Tribunale nell'emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 708 c.p.c., il Tribunale nella decisione dei provvedimenti, tenuto conto delle diverse situazioni che possono presentarsi, potranno motivatamente indicare una diversa data, eventualmente anche differenziando fra gli obblighi contributivi

correnti nelle more fra il deposito del ricorso e l'udienza presidenziale e quelli per il periodo successivo (ad esempio in caso di genitori ancora conviventi al momento dell'udienza presidenziale e adempienti sino a quel momento agli obblighi contributivi).

7. Richiamo automatico

A far data dalla sottoscrizione del presente protocollo, lo stesso si intenderà espressamente richiamato in tutti i provvedimenti aventi ad oggetto la regolamentazione delle spese straordinarie e i difensori avranno cura di riportarne il contenuto nei ricorsi consensuali e/o congiunti.

Grosseto, il febbraio 2017

Tribunale di Grosseto

Il Presidente

Dottor Giulio De Simone

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Grosseto

Il Presidente

Avv. Luigi Bonacchi

Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia

La Presidente della Sezione di Grosseto

Avv. Francesca Girardi

AIAF Associazione Italiana per la Famiglia e per i Minori

La Referente della Sezione Territoriale di Grosseto

Avv. Laura Parlanti